



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE

Composta da:

Luisa Bianchi

- Presidente -

Guicla Mulliri

Anna Petruzzellis

- Relatore -

Vito Di Nicola

Angelo Caputo

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Sent. n. sez. 42

UP -25/08/2015

R.G.N. 28848/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DS , nato a X il X 1950

avverso la sentenza del 03/02/2015 della Corte d'appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Gianfranco Meloni, che si è riportato al ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 03/02/2015, ha confermato la condanna di DS per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie pronunciata dal Tribunale di Oristano con provvedimento del 28/10/2014, che contestualmente aveva assolto l'interessato dalla medesima imputazione in danno del figlio, per insussistenza del fatto.

2. La difesa nel suo ricorso eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha valutato le prove di responsabilità desumendole dalle dichiarazioni della moglie e del figlio, in maniera che si ritiene illogica, contraddittoria ed incompleta, vizi che si riferiscono a specifici elementi di fatto, che si assumono riportati in termini contrastanti dai testi di accusa, e che, contestualmente, riguardano la mancata considerazione delle smentite alle opposte dichiarazioni ricavabili dalle deposizioni dei testi di difesa.

Si richiamano le specifiche circostanze sulle quali si assume presente un contrasto tra le affermazioni dei testi di accusa, in riferimento alle dichiarazioni

difformi offerte nel giudizio civile sul rilevante aspetto della contribuzione economica garantita dal ricorrente, e si contesta la scarsa significatività attribuita a dichiarazioni rese dal figlio, risultate smentite da elementi di segno opposto, poiché ritenute estranee al nucleo delle circostanze da provare relativamente al maltrattamento in danno della madre, che erroneamente non erano state invece valutate quali elementi sintomatici della scarsa credibilità del teste. Si contesta inoltre l'attribuzione del rilievo di riscontro delle accuse a due biglietti manoscritti, uno solo dei quali sicuramente riferibile all'interessato, biglietto quest'ultimo che conterrebbe, a tutto concedere, espressioni ingiuriose, mentre l'altro, di cui non sarebbe stata accertata la paternità, risulterebbe privo di rilevanza giuridica, in quanto non contenente minaccia di danno ingiusto, tale non potendo ritenersi la dichiarata volontà di interpellare i carabinieri.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento al riconoscimento e liquidazione dei danni in via equitativa, malgrado l'intervenuto rigetto dell'istanza proposta in sede civile dalla moglie, avente ad oggetto il riconoscimento di addebito della separazione, e la prospettata mancanza di prova dell'esistenza stessa di un danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su rilievi in fatto, attraverso i quali si sollecita una difforme valutazione di merito.

2. In particolare, la pronuncia offre ampiamente conto della concordanza delle dichiarazioni della madre e del figlio sulle specifiche condotte che hanno consentito di giungere all'affermazione di responsabilità per maltrattamenti in danno della prima, che differiscono solo su dettagli -quali l'entità delle somme sottratte alla disponibilità della donna o le modalità che condussero alla cessazione del rapporto di lavoro del figlio alle dipendenze del padre- che non incidono sulla ricostruzione complessiva degli eventi, secondo quanto è stato possibile accertare anche sulla base degli atti prodotti a corredo del ricorso, che avrebbero dovuto dimostrare il travisamento delle prove al riguardo. Peraltro, le affermazioni dei testi richiamate nella sentenza non risultano contrastanti con quanto riferito dai testi addotti dalla difesa, che avrebbero dovuto deporre sui maltrattamenti in danno dell'imputato, e che si sono invece limitati a richiamare contrasti di minima entità, inidonei ad essere rapportati alla fattispecie ipotizzata, attraverso un ampio riferimento in fatto di cui in ricorso non risulta contrastata la ricostruzione.

9

Le affermazioni della parte lesa e del figlio, oltre a non contraddirsi tra di loro sugli aspetti rilevanti al fine di decidere, risultano confermate dalla natura e *d* tenore delle comunicazioni scritte attribuibili all'interessato. Deve rimarcarsi in argomento che entrambi gli scritti nel corso del giudizio di merito sono stati attribuiti all'interessato e tale riferimento non risulta in alcun modo posto in discussione in quella sede dall'interessato, sicché, anche sotto questo profilo, i dubbi sollevati solo nel ricorso sulla riconducibilità della seconda comunicazione al D risultano manifestamente infondati.

Del pari irrilevante è la circostanza che la loro redazione e consegna non abbia comportato la consumazione di autonomi reati, del tutto pacifico essendo che la condotta di maltrattamenti si estrinseca anche con il compimento di atti che isolatamente considerati non costituiscono reato, ma che siano rivelatori del clima di oppressione e prevaricazione imposto dall'autore dei fatti all'interno del nucleo familiare (in fattispecie analoga Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P, Rv. 256962).

3. Manifestamente infondato è il motivo riguardante la mancata argomentazione sulla liquidazione del danno morale; in realtà la consumazione di un reato, per di più incidente sulla qualità della vita della vittima in maniera così stringente, non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito, mentre non è dato ravvisare alcuna contraddizione tra tale decisione ed il rigetto della richiesta di liquidazione delle somme che si assumevano non versate dall'interessato a titolo di mantenimento, intervenuta nel corso del giudizio di separazione con addebito introdotto dalla donna, stante l'evidente difformità del *petitum*, che non crea, conseguentemente, un contrasto di giudicati. In fatto si rileva, alla luce dell'esame della sentenza del giudice civile allegata al ricorso, che questi ha dato conto dell'impossibilità di considerare la fondatezza delle denunce già proposte, in pendenza dell'accertamento penale.

Quanto alla misura del danno, quantificato in via equitativa, si rileva che già in appello la censura al riguardo è stata valutata generica, circostanza che inesorabilmente limita l'ambito della motivazione cui il giudicante è tenuto nella giustificazione della concreta determinazione del danno in via equitativa, unico limite alla sua discrezionalità in argomento, che sottrae il punto alla valutazione della Corte di legittimità (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258170).

5. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende. *d*

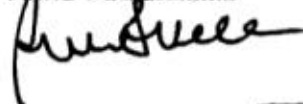
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/08/2015

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Luisa Bianchi

